

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FORMAGGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) FORMAGGIA

Seduta del 14/04/2026

FATTO

Il ricorrente, nel ricorso proposto, afferma che in data 24/05/2025, dall'esame della lista movimenti del proprio conto corrente presso l'intermediario, rilevava un addebito di € 812,00 in favore di W. (piattaforma di money transfer) eseguito con la sua carta di debito; che procedeva a bloccare la carta e a presentare denuncia presso le Autorità; che presentava inutilmente reclamo all'intermediario.

Inoltre, precisava: di non aver fatto nessuna operazione, che la APP è registrata col il numero di cellulare della madre di cui può disporre, che nessuno di loro aveva fatto l'operazione, che come da documentazione della banca l'operazione risultava eseguita attraverso uno sconosciuto device VivoV2202, che era incomprensibile come gli avessero clonato il numero, che non aveva ricevuto per detta contestata operazione alcun sms. Con il ricorso, chiede dunque, la restituzione di € 812,00 di spesa non fatta.

L'intermediario, nelle controdeduzioni depositate, eccepisce l'inammissibilità/irricevibilità del ricorso per carenza di legittimazione passiva dell'istituto di pagamento, essendo il rapporto giuridico intercorso tra la banca emittente la carta e il cliente, nonché per difetto di specifiche allegazioni circa le modalità della frode; afferma che le operazioni sono state correttamente contabilizzate, registrate e autenticate in quanto poste in essere con il corretto inserimento delle credenziali; che sussiste la colpa grave del cliente in quanto ha verosimilmente comunicato a terzi le proprie credenziali di accesso e i codici OTP,

consentendo la registrazione di un nuovo dispositivo e l'attivazione del riconoscimento biometrico, nonché per non aver tempestivamente bloccato la carta e segnalato le anomalie nonostante gli SMS ricevuti; che non sono stati riscontrati malfunzionamenti o intrusioni nei propri sistemi informatici. Chiede che venga accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva e, in ogni caso, il rigetto integrale del ricorso.

DIRITTO

Si osserva, in via preliminare, che va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'intermediario qui convenuto. Questi sostiene fondatamente di essere estraneo al rapporto giuridico sostanziale oggetto di controversia, non essendo né emittente né collocatore dello strumento di pagamento. Evidenzia in proposito che la Banca, in qualità di emittente della carta e titolare del rapporto contrattuale con il Cliente, ha stipulato un'apposita Convenzione con l'intermediario, affidando a quest'ultimo lo svolgimento di specifiche attività operative connesse alla gestione delle carte di credito; in particolare, l'istituto agisce quale soggetto licenziatario dei circuiti internazionali e svolge funzioni tecniche quali la rilevazione contabile delle operazioni, il monitoraggio antifrode, il servizio clienti e la gestione delle contestazioni, ma restano espressamente escluse dalle sue competenze la gestione dei reclami e dei ricorsi, che rimangono in capo alla Banca quale unico soggetto titolare del rapporto con il Cliente; pertanto, il Cliente, nel proporre ricorso all'ABF, avrebbe dovuto rivolgere le proprie doglianze direttamente alla Banca emittente della carta, unico soggetto legittimato passivamente, e non all'istituto di pagamento, il quale opera esclusivamente quale fornitore di servizi per conto della prima. Tale difetto di legittimazione era stato peraltro da parte della convenuta già rappresentato sia nelle comunicazioni dell'Ufficio Dispute, nelle quali si era chiarito che la gestione della controversia avviene unicamente in qualità di soggetto delegato, sia nel riscontro al reclamo, con cui il Ricorrente era stato espressamente invitato a rivolgersi alla Banca emittente.

In effetti, risulta che la medesima vicenda fosse già stata sottoposta all'ABF dal ricorrente, che aveva presentato a questo Collegio un ricorso nei confronti della Banca emittente e che in tale occasione, benché questa avesse eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, con decisione n.499/26 il Collegio aveva rigettato l'eccezione, reputando invece l'emittente ivi convenuta quale unico soggetto legittimato nei confronti del Cliente ed entrando quindi nel merito.

Quindi, l'intermediario odierno resistente, oltre a non essere emittente dello strumento di pagamento in oggetto, non è nemmeno il collocatore: lo strumento di pagamento è stato emesso e collocato da altro soggetto, in favore del quale il resistente fornisce alcuni servizi. È dunque corretta la tesi del convenuto secondo cui il rapporto giuridico relativo ai fatti oggetto del presente ricorso intercorre esclusivamente tra il Cliente e la Banca emittente della carta, mentre il convenuto riveste un ruolo meramente esecutivo e tecnico, con conseguente carenza di legittimazione passiva nel presente giudizio.

Quanto ritenuto è del resto conforme all'orientamento già precedentemente assunto dal Collegio di Milano (*ex multis* decisioni n. 6967/2025, n. 6153/2025, n.12968/24), e non si riscontrano nel caso in esame peculiarità per discostarsene.

Considerata la natura assorbente di tale eccezione preliminare, non si procede all'analisi nel merito della questione oggetto del ricorso, che va rigettato.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE